

## **DELIBERA N. 271/11/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI MOVIE")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROCEDIMENTO 2310/SM)**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 30 maggio 2011, n. Cont. 59/11/DICAM/ N° Proc. 2310/SM, notificato in data 3 giugno 2011, con il quale è stata contestata alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Movie*", la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso il film

“Cemento armato” il 9 dicembre 2010 a partire dalle ore 21:10 con contenuti nocivi ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa protocollate al n. 0030982 il 17 giugno 2011 - precisate in sede di audizione svolta in data 12 luglio 2011, a seguito dell'accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuate in pari data - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-il film oggetto di contestazione è stato trasmesso su un canale di nicchia come Rai Movie dedicato agli appassionati del cinema d'autore. La natura del programma è destinata ad un bacino d'utenza diverso da quello dei più giovani, che ritrovano in altri palinsesti della Rai contenuti di maggiore interesse per loro tant'è che lo share è stato pari allo 0,7% (188.000 spettatori) di tutte le reti televisive analogiche e digitali: tale dato costituisce l'indicatore dell'impatto irrisorio che il film “Cemento Armato” può aver avuto sul pubblico dei minori. La Rai ha garantito valide alternative di programmazione dedicate al pubblico più giovane e, nel caso di specie, negli altri canali ha mandato in onda programmi adatti ad una fruizione congiunta e programmi dedicati a un pubblico minorile. Tale controprogrammazione contribuisce ad assorbire l'attenzione del segmento di pubblico minorile e fa venire meno il fatto materiale dell'offesa alla sensibilità dei più giovani;

-l'emittente ha comunque diffuso all'inizio e nel corso del film, il simbolo visivo giallo e il disclaimer che consigliava una visione da parte dei minori solo se accompagnati da adulti in grado di fornire loro l'eventuale assistenza. Di tutto ciò occorre tenere conto in sede di applicazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, che consente la messa in onda di programmi che possono nuocere ai minori, purché nel contesto di offerte televisive e/o con sistemi di filtraggio tali da escludere che, di norma, i minori assistano al programma, salvo l'obbligo del fornitore di servizi di media audiovisivi di dare adeguate informazioni;

- il film appartiene al genere noir e per tale motivazione è inevitabile che abbia qualche situazione forte, ma sempre circoscritta entro limiti ampiamente tollerabili dal pubblico di riferimento; la stessa scena di apertura, esplicitamente citata nella contestazione, è raccontata in modo ampiamente stilizzato con un'alternanza di primi piani ravvicinati e situazioni di penombra; il messaggio che il film veicola è comunque di aperta critica della vita criminale e di un comportamento alieno dalla morale e dall'etica;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- in data 9 dicembre 2010, in fascia oraria di c.d. “televisione per tutti” e precisamente dalle ore 21:10 è stato trasmesso su Rai Movie il film dal titolo “Cemento armato”,

- il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in onda in fascia oraria di televisione con adozione di sistema iconografico giallo intermittente e di avvertenza che ne segnalava la visione da parte di "bambini accompagnati", non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato media e minori, né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva del film trasmesso, tenuto conto che viene in rilievo ai fini del presente procedimento l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori e che tale valutazione spetta in ultima analisi all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste;

-il fatto che su altri canali del digitale terrestre afferenti alla Rai siano stati mandati in onda programmi adatti ad una fruizione congiunta o dedicati ai minori, su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi, comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda su Rai Movie di programmi in violazione delle norme; né la trasmissione di programmi in violazione delle leggi può essere giustificata dalla tematicità o dal basso indice di ascolto del canale asserito dalla parte, elementi che comunque non escludono – anche alla luce dell'adozione di un sistema segnaletico, peraltro non rafforzato - che minorenni abbiano potuto assistere al film mandato in onda in chiaro e in prima serata; in tal senso va pertanto letta l'affermazione – propria della parte – secondo la quale il film contiene “qualche situazione forte, ma sempre circoscritta entro limiti ampiamente tollerabili dal pubblico di riferimento”, laddove per pubblico di riferimento, o meglio che possa aver assistito al film, non può intendersi solo e esclusivamente “gli appassionati, consapevoli, del cinema d'autore”, ma anche minori che in quella fascia oraria ben potevano far parte di detto pubblico;

- il film contiene – a partire dalle sequenze iniziali (ore 21:11 un uomo con viso insanguinato con la bocca bendata e le mani legate viene ucciso) - scene di estrema violenza, di sesso, immagini di contenuto brutale e scene inadeguate ad un pubblico di minori (21:27 uso di droghe; 21:28 stupro; 21:45 scena di sesso; 21:49 uomo pestato a sangue; 21:58 aggressione; 22:04 omicidio dopo violenta colluttazione; 22:11 omicidio...). La scena di violenza ad inizio film, di particolare impatto emotivo, non è preceduta da alcuna argomentazione che ne agevoli la comprensibilità; le immagini sono particolarmente forti e impressionanti e la violenza rappresentata è sadica, spietata e crudamente realistica, la vittima è disumanizzata; in tal senso l'asserito messaggio di stigmatizzazione del crimine è assolutamente soverchiato dalla crudezza delle scene rappresentate;

- il film nel suo complesso, per modalità di rappresentazione sia dei contenuti che dei personaggi, mostra un alto livello di verosimiglianza nonché contenuti di estrema tensione e un linguaggio estremamente violento;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. Qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo;

CONSIDERATO che l'utilizzo di sistemi di avvertenze e di segnalazione non giustificerebbe comunque la messa in onda, nella fascia oraria considerata, di programmi nocivi allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori, a fronte della mancata adozione di accorgimenti tecnici volti a escludere che i minorenni che si siano trovati nell'area di diffusione abbiano assistito al programma preso in esame;

RITENUTO che il film analizzato, per i contenuti rilevati risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (in fascia oraria di c.d. "televisione per tutti"), sia della mancata adozione di idonei accorgimenti tecnici volti a escludere che i minorenni che si siano trovati nell'area di diffusione abbiano assistito al programma preso in esame, risultando insufficiente – pur tenuto conto della natura tematica dell'emittente e del limitato share di minori rispetto alla sua audience complessiva - la apposizione iconografica "Bambini accompagnati" in relazione ai contenuti come sopra illustrati e evidenziati nella loro potenzialità pregiudizievole dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per la violazione rilevata, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha adottato idonee misure volte ad attenuare la capacità nociva del programma trasmesso, anche se occorre tener presente la ridotta audience del canale e l'adozione di un sistema di segnaletica, se pur non rafforzato e non ritenuto idoneo ai fini della tutela dei minori;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai 4", deve dotarsi di un'organizzazione

interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### **ORDINA**

alla società Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Movie"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 271/11/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento *"Delibera n. 271/11/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

Spett.le  
Società Rai Radiotelevisione  
italiana Spa  
Viale Mazzini, 14  
00195 ROMA

## RELAZIONE DI NOTIFICA

[illegible]

Dott. Sandro Montanari